

## ALLEGATO 1

**5-01426 Merola: Disciplina dei finanziamenti a tasso agevolato concessi ai lavoratori dipendenti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano l'articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 che ha previsto l'innalzamento della soglia di esenzione per i cosiddetti *fringe benefit* da 258,23 a 3.000 euro per tutto il 2023 esclusivamente ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori che abbiano nel loro nucleo figli a carico.

Gli Onorevoli rilevano che nella categoria dei *fringe benefit* rientrano tra l'altro anche i finanziamenti concessi ai dipendenti a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato.

Il regime fiscale di tali finanziamenti è declinato dall'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 secondo cui concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (attualmente tasso di riferimento della BCE) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Tanto premesso, gli Onorevoli lamentano che tale metodo di calcolo risulta inadeguato per i finanziamenti a tasso fisso atteso che, per questa tipologia di prestiti, il vero beneficio è rappresentato dalla differenza tra il tasso fisso al momento della contrazione del prestito e il tasso fisso agevolato rispetto a quello di mercato alla stessa data.

Con gli attuali tassi della BCE in salita, molti dipendenti, in particolare quelli del settore bancario che hanno ricevuto il beneficio del tasso fisso agevolato oggi si trovano a dover subire effetti distorsivi dall'applicazione del cennato regime fiscale.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere « se si intenda correggere il criterio di

determinazione forfetario del reddito in caso di concessione di finanziamenti a tasso fisso ai dipendenti, anche prevedendo una modifica normativa per tutti i mutui in corso e di nuova stipula secondo la quale la tassazione, per i mutui a tasso fisso, avvenga sulla base del differenziale eventuale tra tasso del mutuo e TUR al giorno dell'erogazione, mentre per i mutui a tasso variabile sulla base del differenziale tra tasso applicato e TUR rilevato alla fine di ogni anno ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come richiamato dagli Onorevoli interroganti, la disciplina fiscale dei *fringe benefit* costituiti da concessioni di prestiti, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del TUIR, prevede che « in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi ».

Tale disposizione appare neutrale per i mutui a tasso variabile, mentre per i mutui a tasso fisso risulta vantaggiosa per il contribuente nei periodi di ribasso dei tassi stessi.

In questa congiuntura di tassi crescenti, la predetta norma sta facendo emergere, per i mutui a tasso fisso, valori da tassare che non rappresentano il trattamento di favore effettivamente ricevuto dal dipendente (che in alcuni casi ha stipulato il mutuo, in un periodo di tassi molto bassi, alle stesse condizioni offerte alla clientela).

Ciò premesso, si fa presente che la questione è stata analizzata in sede di predisposizione della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « Delega al Governo per la riforma

fiscale » ed, in particolare, dell'articolo 5, comma 1, lettera e), ove sono previste la revisione e la semplificazione delle disposizioni che riguardano il trattamento fiscale delle somme e dei valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipen-

dente, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito in caso di assegnazione di *fringe benefit*.

Pertanto, in questo contesto sarà valutata dal Governo un intervento di razionalizzazione della disciplina di settore.